

Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità

D.Lgs.3 Maggio 2024, n .62 – Avvio sperimentazione nelle province

Dicembre 2024

Indice

01 Il decreto legislativo

- Contesto
- Elementi principali

02 Le novità introdotte

- Profilazione medici
- Certificato medico introduttivo
- Convocazione a visita
- Accertamento sanitario – UVB e Tempistiche
- Trasmissione dati socio-economici



Il decreto legislativo

01

Contesto



**D.Lgs n.62
del
3 Maggio
2024**


Il decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 ha introdotto una profonda **riforma dei criteri e delle modalità di accertamento della condizione di disabilità**, prevedendo una "**Valutazione di Base**" affidata in via esclusiva all'INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal **1 gennaio 2026** e, in via sperimentale, un'anticipazione al **1 gennaio 2025** su **9 province** definite dal successivo D.L. 71/2024: **BRESCIA, TRIESTE, FORLI-CESENA, FIRENZE, PERUGIA, FROSINONE, SALERNO, CATANZARO e SASSARI**

In linea generale, la riforma in ambito dell'invalidità civile prevede **l'introduzione di un accertamento unico** in capo all'Istituto per la condizione di disabilità puntando a semplificare e a efficientare il processo di valutazione di base.

Elementi principali

In attesa del regolamento del Ministero della salute di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di disabili, si riportano **le principali novità che riguardano l'iter amministrativo per il riconoscimento della condizione di disabilità** al fine di delinearne gli aspetti operativi di rilievo:



5  La novità della riforma è rappresentata dalla **nuova modalità per l'avvio del procedimento valutativo di base**, che prevede **l'invio telematico all'INPS del "nuovo certificato medico introduttivo"**, il quale rappresenterà a tutti gli effetti **l'unica modalità per la presentazione dell'istanza per l'accertamento della disabilità** e non dovrà essere più completata con l'invio della "domanda amministrativa" da parte del cittadino o di Enti preposti ed abilitati.

Le novità introdotte

02

Profilazione medici (Messaggio Hermes n.4364 del 19/12/2024)

Il **nuovo certificato medico introduttivo** potrà essere **trasmesso**:

➤ da **medici in servizio** presso:

- Aziende sanitarie locali;
- Aziende ospedaliere;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Centri di diagnosi e cura delle malattie rare.

Dichiarazione struttura di appartenenza
+
Possesso firma digitale

➤ dalle seguenti **tipologie di medici**:

- Medici di medicina generale;
- Pediatri di libera scelta;
- Specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale;
- Medici in quiescenza iscritti all'albo;
- Liberi professionisti;
- Medici in servizio presso strutture private accreditate.

Dichiarazione formazione
Educazione Continua in Medicina
+
Possesso firma digitale

Certificato medico introduttivo 1/2

Cosa contiene?

Dati anagrafici dell'interessato



Documentazione **accertamento diagnostico**

Dati anagrafici di eventuali **figure di tutela**



Segnalazione di intrasportabilità con richiesta di visita domiciliare da trasmettere **entro 7 giorni dalla visita**

Dati anagrafici del **genitore/genitore affidatario/curatore/tutore** (in caso di minori)



Segnalazione di una o più infermità per le quali si richiede il riconoscimento dello stato invalidante potrebbero dipendere da fatto illecito di terzi

Domicilio dell'interessato



Segnalazione eventuali patologie di cui al D.M. 2 agosto 2007 e all'art. 25, comma 6, del Decreto legislativo. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014

Diagnosi (ICD), decorso e prognosi



Segnalazione patologia ANFFAS

Certificato medico introduttivo 2/2



- ❑ A seguito della compilazione, il medico certificatore provvede a **firmare digitalmente** e trasmettere il certificato medico introduttivo all'INPS tramite il sito www.inps.it ; tale **certificato sarà acquisito nel fascicolo sanitario elettronico (FSE)**
- ❑ Eventuali **prestazioni economiche** riconosciute **decorrono dal mese successivo** alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo
- ❑ La **ricevuta di trasmissione del certificato** viene stampata dal medico certificatore e consegnata all'interessato che appone la firma. La copia firmata viene conservata dal medico certificatore
- ❑ È possibile **integrare il certificato già inviato con la trasmissione di ulteriore documentazione** medica **entro 7 giorni** dalla data fissata per la visita ambulatoriale/domiciliare



Il certificato, una volta inviato all'Istituto, può essere consultato accedendo al **"Portale della Disabilità"**.





- ❑ La **lettera di convocazione a visita** per la valutazione di base è spedita con **raccomandata A/R** e contiene:
 - la data;
 - l'orario;
 - luogo della visita.

- ❑ È necessario recarsi a visita muniti di un **documento di riconoscimento in corso di validità**

- ❑ La lettera segnala la possibilità di richiedere una **nuova convocazione** nei casi in cui sia accertata l'**indisponibilità** a presenziare nel giorno e nell'orario fissato e l'avvertenza che l'**assenza a visita**, qualora non giustificata, verrà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla valutazione di base.



I **dati della convocazione a visita** possono essere visualizzati dall'interessato all'interno del "**Portale della disabilità**".



Accertamento sanitario – UVB



La condizione di disabilità viene determinata a seguito di un unico procedimento accertativo nell'ambito della cosiddetta "valutazione di base" che può riguardare contemporaneamente **i livelli di sostegno e di sostegno intensivo** (legge 104/1992), **l'invalidità civile**, la **cecità civile**, la **sordità civile**, **inclusione scolastica**, **la legge 68/1999** e il **D.Lgs. 66/2017**.

L'accertamento viene svolto dalle **nuove Unità di Valutazione di Base (UVB)** composte da:

- **due medici nominati dall'INPS**
- **un componente** in rappresentanza delle **associazioni di categoria** (ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione)
- **una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.**
- Nel **caso di minori**, almeno **uno dei medici** nominati dall'Istituto deve essere in possesso di **specializzazione in pediatria**, in **neuropsichiatria infantile** o equipollenti o affini o di **specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute del minore.**



- Le UVB sono **presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale.**
- Nel caso in cui non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina come **presidente** un medico con altra specializzazione che abbia svolto **attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'Istituto in materia assistenziale o previdenziale.** In ogni caso, almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.
- La **valutazione di base** viene definita con la **partecipazione di almeno tre componenti**, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario nominato dalle associazioni di categoria, se presente. In caso di **parità di voti**, il voto del presidente vale doppio. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto



Accertamento sanitario – Tempistiche

Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi della sperimentazione, la **valutazione** viene effettuata, per tutte le patologie, utilizzando le **tabelle di cui al decreto interministeriale 5 febbraio 1992** e la **valutazione** può essere effettuata **agli atti** sulla base della documentazione presentata dall'interessato ai sensi dell'articolo 29-ter.



In esito all'accertamento viene prodotto un verbale definito "**certificato**" (**ex verbale**) attestante la condizione di disabilità, unico e complessivo che comprende ogni accertamento previsto dalla normativa vigente.



La valutazione di base, a partire dalla data di trasmissione del certificato medico introduttivo, si conclude entro:

- **15 giorni** per la valutazione di patologie oncologiche;
- **30 giorni** per la valutazione di soggetti minori;
- **90 giorni** negli altri casi.



L'UVB può richiedere un'**integrazione documentale** per il riconoscimento di una maggiore intensità dei sostegni o qualora ricorrano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; in questi casi i termini di definizione del "certificato" si sospendono per 60 giorni, prorogabili, su richiesta, di ulteriori 60 giorni.




Il certificato viene **trasmesso al FSE** e comunicato con **raccomandata A\R** all'interessato, che può visualizzarlo all'interno del "**Portale della disabilità**".

Trasmissione dati socio-economici



Dal momento in cui il certificato medico introduttivo è trasmesso all'Istituto, l'**interessato**, direttamente o tramite patronato/ associazione di categoria, al fine di accelerare l'erogazione delle prestazioni economiche eventualmente riconosciute, è tenuto a **comunicare all'Inps i dati socioeconomici** utilizzando la **procedura DATI SOCIOECONOMICI DISABILITÀ** presente nel sito istituzionale:



Per eventuali segnalazioni relative ad aspetti normativi e procedurali, è stata creata la seguente **casella di posta dedicata:**

SperimentazioneDisabilita@inps.it





Dicembre 2024